

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2017/141

del 16/03/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 394

del 16/03/2017

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA GUATTERI N. 20, 1° P., INT. 1 - MODIFICAZIONE DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO, MEDIANTE INCLUSIONE DELL'OSPITE CONVIVENTE - AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

premessi che:

- la l.r. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modific. e integr., stabilisce all'art. 27 che il Comune può autorizzare la modifica della composizione del nucleo originario dell'assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP); l'autorizzazione segue a istanza di parte, valutati i motivi a base della richiesta e previa verifica dei requisiti reddituali per la permanenza nell'ERP; essa è subordinata alla finalità della reciproca assistenza morale e materiale fra assegnatario e ospite, e al riscontro oggettivo dell'effettiva convivenza del nucleo, protratta per almeno quattro anni dalla data della richiesta; persegue lo scopo di inserire nel nucleo familiare dell'assegnatario terze persone che, a pieno titolo, acquisiscono il diritto a subentrare nell'assegnazione - e dunque nel contratto di locazione - in caso di decesso dell'assegnatario;
- l'assegnataria dell'alloggio di ERP sito a Reggio E. in Via Guatteri n. 20, 1° p., int. 1 - le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - produceva, il 12 marzo 2013 (prot. 355), istanza per l'avvio della convivenza, finalizzata all'ampliamento del nucleo assegnatario e al diritto di subentro nel contratto di locazione - a favore dell'ospite (figlia), anch'ella generalizzata nel predetto ALLEGATO A;
- la convivenza, giustificata dalla finalità di cui all'art.24/4 della l.r. n. 24/2001 (reciproca assistenza morale e materiale), veniva autorizzata il 15 marzo 2013 con atto n. 366;
- il prosieguo della stabile ed effettiva convivenza veniva positivamente verificato nel corso di quattro anni:

vista la domanda di autorizzazione alla modifica della composizione del nucleo originario (con diritto all'eventuale subentro nel contratto di locazione) in data 16 marzo u.s. (prot. Uff. Casa n. 80), presentata dall'assegnataria a favore dell'ospite in questione;

considerato che l'inclusione della nuova componente nel nucleo originario non comporta per quest'ultimo la perdita dei requisiti per la permanenza nell'alloggio;

vista la l.r. n. 24/2001 e succ. modific. ed integr. e, in particolare, l'art. 27; il vigente regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 5,

d e t e r m i n a

1. di autorizzare la modifica della composizione del nucleo avente diritto all'alloggio di ERP sito a R.E. in Via Guatteri n. 20, 1° p., int. 1, mediante l'inclusione dell'ospite convivente;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento all'ACER per il seguito di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.